ALLEGATO "B"	
Rep. n. del	
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ACCESSO AI VOUCHER SOCIALI RELATIVI	
AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN	
FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP PSICO-FISICO E/O SENSORIALE GRAVE PER	
L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	
TRA	
Il dott. nato a il codice fiscale il quale interviene al presente	
nell'interesse e per conto del Comune di Ribera nella qualità di Dirigente ad Interim del 1°	
Settore Servizio Politiche Sociali ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. N. 267/2000 con codice	
fiscale del Comune n.00215200841.	
E	
Il Sig. nato a il e residente a in Via n. il quale dichiara di	
intervenire nella qualità di della Cooperativa Sociale con sede in	
codice fiscale e partita iva (di seguito definito Soggetto	
Accreditato).	
Premesso	
Che con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato il patto di	
accreditamento e la lettera invito per la fornitura di prestazioni socio assistenziali a mezzo	
voucher sociali;	
Che l'Ente in possesso dei requisiti richiesti, è stato accreditato ed iscritto	
nel Registro Distrettuale di Accreditamento nella sezione disabili, giusta Determinazione	
Dirigenziale n. 491 del 03/09/2021.	
Che la legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i	
diritti delle persone handicappate" ed in particolare l'art. 13 "Integrazione scolastica", comma	
1	

1 - 2 - de allitica ali anti la ali a Gamina lla ciatanna non llantamania a la commissione	
1 e 3, che obbliga gli enti locali a fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione	
personale degli alunni con handicap psico-fisico e/o sensoriale.	
Visto il Disciplinare per l'Accreditamento degli Enti del Terzo Settore contenente criteri e	
modalità per l'iscrizione all'Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni del	
DSS6 approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale n.43 del 12 aprile 2017.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1	
Oggetto e finalità del Patto	
Il presente patto ha per oggetto l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia ed alla	
comunicazione scolastica che vanno ad integrare funzioni e compiti che la scuola persegue.	
Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di	
ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola.	
L'assistenza specialistica, in particolare per gli studenti i cui livelli di autonomia dentro il	
contesto scolastico sono critici, promuove la mediazione alla comunicazione e sviluppa	
processi di partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi. Inoltre l'operatore educativo	
attiva strategie collaborando nella programmazione la scuola per prevenire eventuali	
situazioni critiche.	
Alla scuola, utilizzando anche gli organi collegiali (G.L.I. e Gruppo tecnico) è posta in capo	
la definizione degli obiettivi da raggiungere e la verifica, nonché la valutazione dei processi	
di apprendimento e autonomia degli studenti coinvolti nei processi specifici.	
L'intervento di Assistenza Specialistica è finalizzato a facilitare la capacità di apprendimento	
e l'inclusione scolastica dello studente, attraverso l'attività svolta da un educatore con	
 competenze professionali riferite alla tipologia della disabilità.	
L'operatore integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti	
di sostegno, personale ATA) non sovrapponendo i propri interventi e compiti, ma	
2	

valorizzando la collaborazione e l'efficacia di una comune progettazione.	
ART. 2	
Destinatari e modalità di ammissione al servizio	
Studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, frequentanti le scuole dell'obbligo,	
in possesso della certificazione dello stato di disabilità, rilasciata dalla competente	
Commissione delle ASL, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della Legge 104/1992.	
L'accesso al servizio è garantito dall'invio al Comune di Ribera della apposita richiesta da	
parte del Dirigente Scolastico a cui va allegata la documentazione richiesta.	
Art. 3	
Prestazioni fornite e modalità di erogazione	
Per l'inclusione scolastica sono previsti i seguenti servizi specialistici:	
- Servizio di Assistenza alla Autonomia	
- Servizio di Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriali (Visiva e/o	
Uditiva)	
Nel caso di studenti con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere	
fatta richiesta di entrambi i servizi di assistenza specialistica.	
L'educatore è una figura professionale, che pur operando all'interno della scuola, sostiene il	
percorso di autonomia, integrazione e comunicazione dell'allievo con disabilità, in	
considerazione del percorso individuale di crescita dell'allievo stesso.	
L'intervento dell'educatore è centrato essenzialmente sulla relazione, svolgendo un ruolo di	
supporto e facilitazione.	
Si precisa che l'educatore non ha alcuna responsabilità di vigilanza sull'allievo, tale	
responsabilità è sempre posta in capo alla scuola, in quanto l'iscrizione comporta come	
clausola contrattuale la responsabilità dell'affidamento dell'allievo. All'educatore non possono	
essere affidati studenti a cui non sia stato assegnato con incarico su indicazione del	
de la maria della	
3	

competente Servizio del Comune di Ribera.	
Premesso che può essere richiesta una sola tipologia di intervento, nei casi di pluridisabilità	
dello studente, in cui è compresa quella sensoriale, la scuola, unitamente alla famiglia, ai	
servizi socio-sanitari e ai servizi dell'Ente Locale in sede di redazione del P.E.I., sceglie	
l'intervento specialistico più opportuno e rispondente ai bisogni dell'alunno e del contesto.	
Il Servizio di Assistenza all'Autonomia per gli studenti con disabilità, frequentanti la scuola	
dell'obbligo, è destinato agli studenti in possesso della prevista certificazione di handicap ai	
sensi della legge 104/92 -art. 3, comma 1 e 3, e dell'espressa previsione della necessità di	
assistenza specialistica nel progetto individualizzato definito PEI (Piano Educativo	
Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno, tenuto conto	
delle proposta avanzate dal GLIS d'Istituto presente in ogni scuola.	
L'assistente all'autonomia è un'assistenza specialistica ad personam (è infatti definito anche	
"assistente ad personam") fornito al singolo studente con disabilità fisica, psichica, la cui	
gravità o limitazione di autonomia, determini la necessità di assistenza per un regolare	
apprendimento delle nozioni scolastiche (Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008), in	
aggiunta all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari – per sopperire ai problemi di	
autonomia e/o comunicazioni sussistenti sullo studente.	
Pertanto è evidente che all'assistente per l'autonomia competono funzioni specifiche che	
differenziano questa figura da quello dell'assistente di base (igienico personale) e	
dell'insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI	
(Piano Educativo individualizzato), elaborato dagli insegnanti, in collaborazione con i servizi	
socio sanitari territoriali ed i genitori dell'alunno disabile.	
L'assistente all'autonomia è quindi un operatore che media la comunicazione e l'autonomia	
dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò	
può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione	
1	

efficace.	
L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma	
esclusivamente degli obiettivi definiti nel PEI, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe	
un'azione di intermediazione fra l'alunno e i compagni.	
Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio,	
lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione,	
nelle relazioni e nella socializzazione. Le attività dirette con l'alunno disabile consistono	
prevalentemente in interventi di mediazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che	
interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate	
alla tipologia di deficit di cui è portatore. In linea generale, fermo restando la singolarità degli	
interventi previsti nel PEI, le attività dell'operatore addetto sono le seguenti:	
promozione dell'autonomia personale e sociale;	
sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;	
proposta di attività educative di piccolo gruppo, con i compagni di classe, per	
favorire la socializzazione	
Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente:	
- la collaborazione con gli insegnati e altro personale della scuola per l'effettiva	
partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche.	
- la partecipazione alle attività del GLIS.	
- la partecipazione a specifici progetti scolastici destinati al consolidamento dell'autonomia	
- orientare gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci entro il	
contesto scolastico, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo	
sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici	
per l'integrazione.	
 	

L'analisi dei bisogni degli studenti, propedeutica alla stesura del progetto globale di	
integrazione scolastica (PEI), richiede competenze di diversa natura e provenienza	
professionale. Fondamentale è il rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia, ASP e tutti i	
servizi del territorio che hanno in carico lo studente.	
La costruzione dell'intervento deve trovare sua esplicitazione nel PEI di ogni alunno	
coinvolto, che è l'atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni	
e misure in ambito scolastico, nell'area della socializzazione. Le ore di assistenza dovranno	
consistere in azioni coerenti con i PEI dei destinatari.	
Il servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso	
attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. Gli obiettivi	
degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e	
sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola.	
Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico sono particolarmente	
critici, l'assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione e	
attiva processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi.	
Per altre situazioni, in cui lo studente ha raggiunto competenze a convivere con le regole	
scolastiche e in cui il contesto sa definire meglio gli obiettivi formativi per l'alunno,	
l'assistente opera monitorando i processi di relazione nei gruppi e attivando strategie per	
prevenire eventi critici, supportando la scuola e il corpo docente nella programmazione.	
Rimane all'istituto scolastico la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi da raggiungere e	
della verifica dell'efficacia dei processi.	
Il tempo massimo settimanale che si può dedicare a ciascun alunno con disabilità è valutato in	
base al numero di ore di sostegno concesse alla scuola, alle necessità individuali dell'alunno	
con disabilità e comunque riconoscendo di massima:	
•	
2 ore al giorno con un massimo di 10 ore settimanali per il servizio di assistenza	

all'autonomia durante l'orario scolastico.	
Art. 4	
Costo delle prestazioni e quantificazione	
Il servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di figure professionali in possesso dei requisiti	
richiesti in relazione alla tipologia di intervento richiesta dalla scuola.	
Per l'assistenza alla autonomia scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello C3/D1 del	
CCNL Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale – educativo in vigore, ed il	
costo orario per ogni utente sarà pari ad € 18,77 cui vanno aggiunti il 2% per spese generali	
ed organizzative e IVA al 5% se dovuta.	
L'erogazione del servizio è comunque vincolata alle disponibilità di risorse economiche da	
parte dell'Ente Locale.	
Il monte ore settimanale delle prestazioni per il servizio di assistenza all'autonomia nelle	
scuole, assegnate a ciascun alunno, è di n. 10 ore.	
Pertanto si affida il servizio di assistenza all'autonomia alla Ditta accreditata per n.	
utenti.	
Ciascun operatore potrà prendere in carico massimo n. 2 utenti.	
Tale servizio viene erogato mediante la formula dell'accreditamento, con l'intento di garantire	
una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente al fine di	
ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne	
usufruiscono.	
L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il diritto alla loro fruizione attraverso	
l'utilizzo di un «buono di servizio» (voucher sociale) quale titolo di acquisto liberamente	
spendibile a scelta del beneficiario tra i soggetti accreditati presso l'Albo degli Enti del Terzo	
Settore del DSS6.	
7	

Art. 5	
Quadro economico	
Il Comune di Ribera si impegna a corrispondere alla ditta per ogni ora di servizio di	
Assistenza all'Autonomia prestato la corrispondente somma secondo il seguente quadro	
economico:	
Servizio autonomia per l'anno scolastico 2021/2022 per n. utenti al costo orario di € 18,77	
+ 2% per spese generali ed organizzative + 5% IVA (se dovuta) per un totale di € 20,10 (ora).	
Le ore di servizio assegnate a ciascun alunno disabile e non effettivamente prestate non	
saranno corrisposte.	
Art. 6	
Pagamento	
Le somme complessive relative al servizio di Assistenza all'Autonomia saranno corrisposte	
alla Ditta dietro presentazione della seguente documentazione:	
- fattura, in forma elettronica;	
- rendiconto delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi:	
Contratto di lavoro nelle forme previste dalla legge (es. collaborazione occasionale,	
collaborazioni progetto, prestazioni professionali, ecc.).	
Curriculum vitae del collaboratore che attesti il possesso di requisiti adeguati per lo	
svolgimento delle attività indicate nel contratto	
 Cedolino stipendio quietanzato e/o Copie dei titoli di pagamento - Ricevuta/fattura 	
quietanzata che attesti l'avvenuto pagamento.	
Relazione sull'attività svolta in originale a firma dell'operatore e controfirmata dal	
legale rappresentate della ditta.	
Time report a firma del legale rappresentate della ditta in originale.	
Foglio di presenze mensile in originale a firma dell'operatore controfirmata	
8	

dall'insegnante e dal Dirigente Scolastico.	
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.	
Nulla è dovuto per altre spese che non rientrino nei costi citati all'art. 5 del presente patto.	
Art. 7	
Responsabilità sulla realizzazione delle prestazioni	
Le responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni di cui al presente patto	
graveranno esclusivamente sulla Ditta sottoscrittrice.	
A tal fine è fatto obbligo alla Ditta di cautelarsi con polizza assicurativa contro infortuni e per	
la responsabilità civile verso terzi, di tale copertura assicurativa dovrà essere fornita copia al	
Comune di Ribera entro il primo mese di attività.	
Art. 8	
Personale	
Le figure professionali da utilizzare per il servizio di assistenza all'autonomia e alla	
comunicazione in ambito scolastico sono: Operatore specializzato, Assistente alla	
comunicazione, Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati	
della vista, in possesso di uno dei seguenti titoli:	
Operatore specializzato: Laurea in Psicologia, Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento,	
Laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione quinquennale; Laurea triennale	
in Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosensoriale, Laurea triennale in Terapista	
della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, Laurea triennale in Logopedia e Foniatria,	
Laurea triennale in terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio.	
In alternativa: diploma di Scuola Media di Secondo grado unitamente ad attestato di qualifica	
di Assistente all'Autonomia e Comunicazione rilasciato da Enti o Istituzioni accreditate, nel	
rispetto delle disposizioni vigenti al momento del rilascio.	
Assistente alla comunicazione: Diploma di scuola Secondaria di 2° grado unito ad uno dei	
0	
9	

sottoelencati titoli:	
- Qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla Comunicazione	
Scolastico, Assistente alla Comunicazione Specializzato o interprete LIS o altra qualifica	
professionale inerente la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana), riconosciuti da Enti Pubblici.	
Saranno considerati validi anche i corsi finanziati e autorizzati dalla Regione Sicilia anche se	
la loro strutturazione didattica sia inferiore a 900 ore, così come previsto dal Dipartimento	
regionale dell'Istruzione e della Formazione ed anche attestati formativi specifici circa le	
tecniche cognitivo comportamentali (ABA, PECS, TEACH, Etc.).	
- Frequenza ai corsi L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale	
Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati precedenti al 2005.	
Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista	
in possesso dei seguenti titoli:	
- Diploma di Scuola Secondaria di II° grado unito ad uno dei titoli: Diploma di "Tecnico	
qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza dei minorati della vista" o attestato	
di Istruttore di orientamento e mobilità, o "Operatore Tiflologo", o attestato di metodo Braille	
di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti specializzati e accreditati e/o	
attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel	
rispettivo programma didattico l'insegnamento del Metodo Braille.	
Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati.	
In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o sovrapporsi alle altre	
professionalità presenti nella scuola. Le attività dell'assistente all'autonomia sono	
funzionalmente distinte e non sostitutive dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno,	
della scuola, pertanto la figura dell'assistente non è alternativa a quella dell'insegnante di	
sostegno, ma complementare e non può sostituirla. Ogni diverso utilizzo, al di fuori di	
quanto indicato nel presente patto, ricadrà nella diretta responsabilità della ditta accreditata.	
10	

In ogni caso, nell'ipotesi di partecipazioni a gite e uscite scolastiche della durata superiore al	
normale orario scolastico giornaliero, il comune riconoscerà unicamente il costo relativo alle	
ore di assistenza, esclusi altri costi aggiuntivi, a condizione che la partecipazione	
dell'assistente all'attività, su richiesta della famiglia sia stata autorizzata e regolata sulla base	
di specifici accordi definiti tra il comune e la scuola di appartenenza dell'alunno.	
Per il periodo di mancata frequenza dell'alunno le ore non effettuate potranno essere	
recuperate tassativamente entro il mese di riferimento, specificando nel relativo foglio di	
presenza sia l'assenza dell'alunno che il recupero delle ore di tale assenza in base all'effettiva	
necessità formulata dalla scuola.	
Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato ma agli	
alunni (malattia dell'alunno, assenza improvvisa ecc.) si verifichi un'assenza, verrà	
riconosciuta all'assistente come servizio effettivo, la prima ora relativa alla sola prima	
giornata del verificarsi dell'evento; nulla verrà riconosciuto per le altre ore/giornate di	
mancato servizio.	
Per prima ora si intende la prima ora di servizio dell'assistente e non prima ora intesa come	
orario scolastico.	
Inoltre, il recupero delle ore può essere effettuato esclusivamente quando il bambino/a è	
assente e non per chiusura della scuola.	
Un operatore non può assistere più di due alunni e non può svolgere il medesimo servizio con	
altri enti del terzo settore; cioè non può essere iscritto a due cooperative ed avere 2 utenti per	
ognuna di esse.	
L'assistente può svolgere in un giorno scolastico solo le 2 ore previste dal patto di	
accreditamento con un massimo di altre 2 ore di recupero giornaliere (solo dopo l'assenza	
dell'alunno e non prima); le ore in più svolte nello stesso giorno non verranno retribuite.	
•	
Le ore di assenza di un utente non possono assolutamente essere recuperate con l'altro utente.	
12	

La Ditta accreditata dovrà dare tempistica comunicazione (entro 48 ore) all'Ente finanziatore	
di rinuncia del servizio o della mancata frequenza scolastica da parte dell'utente. In caso di	
trasferimento dell'alunno in altro Istituto, l'operatore continuerà ad assicurare la prestazione.	
Art. 10	
Obblighi dell'affidatario	
Il Soggetto Accreditato si impegna a:	
- Garantire il regolare e puntuale adempimento dei servizi secondo quanto stabilito nel	
Piano Educativo Individualizzato in attuazione delle azioni e strategie individuate	
dalla scuola, accettando il voucher presentato e rispettando i tempi di avvio previsti;	
- Accettare la procedura di assegnazione del voucher sociale rispettando il «diritto di	
scelta» del soggetto fruitore e il relativo sistema tariffario previsto dal C.C.N.L.;	
- Accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità degli	
interventi erogati a favore degli utenti per le prestazioni rese in regime di	
voucherizzazione messi in atto dal Servizio Sociale comunale;	
- Mantenere per la durata del presente patto i requisiti di accreditamento che hanno	
determinato l'iscrizione all'Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e	
prestazioni del DSS6 approvato con la precitata Determinazione Dirigenziale n. 491	
del 03/09/2021;	
- fornire l'elenco nominativo delle figure professionali, con allegati titoli del personale	
da adibire ai servizi indicandone contestualmente l'Istituzione scolastica e gli	
studenti destinatari del servizio affidato ad ogni operatore, limitando quanto più	
possibile il ricorso al <i>turn-over</i> ;	
- indicare i giorni di presenza e le ore giornaliere da effettuare, che devono essere	
concordati preventivamente con la famiglia e la scuola frequentata dall'alunno con	
disabilità;	

- comunicare per iscritto i nominativi degli operatori sostituiti, che dovranno avere gli	
stessi requisiti dei titolari;	
- Retribuire il personale assunto nel rispetto del CCNL di categoria e di assolvere tutti	
i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative	
e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente	
competenti	
- Assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare	
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la	
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia;	
- Attenersi alle disposizioni anti Covid-19 sia regionali che nazionali al fine di	
adottare tutte le misure precauzionali atte a salvaguardare sia gli alunni che gli operatori del	
servizio, a tal proposito gli operatori dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza;	
- Dare immediata comunicazione all'ufficio Servizi Sociali del Comune d'ambito di	
residenza dell'assistito di qualsiasi evento di carattere straordinario, riguardante l'andamento	
del servizio, nonché, di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori – utenti;	
- Fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto vidimato dall'ufficio	
Servizi Sociali del comune competente;	
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone assistite e al	
rispetto della normativa sulla privacy;	
- Stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità Civile esonerando il	
Comune di Ribera da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti	
dall'espletamento del servizio;	
- Applicare tutte le misure previste in materia di trattamento dei dati personali;	
La Ditta accreditata è tenuta a redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato contenete	
le ore di intervento realizzate sul singolo utente e per ogni singolo operatore le ore	
14	
14	

effettivamente rese. Le predette schede dovranno essere controfirmate dal responsabile	
coordinatore della Ditta accreditata e dal dirigente scolastico o persona da questi delegata.	
Tali schede verranno trasmesse mensilmente al Servizio Politiche Sociali del Comune di	
Ribera unitamente alle fatture mensili.	
Il Comune di Ribera si impegna ad:	
- Attuare le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi offerti, esercitando d'ufficio,	
oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche periodiche sulla	
compiuta attuazione dei contenuti del presente patto, tramite il servizio sociale	
comunale, che sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, se negative, può	
proporre la revoca dell'accreditamento;	
- Corrispondere al Soggetto Accreditato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel	
rispetto delle tariffe indicate nel presente patto di accreditamento, previa	
presentazione di regolare fattura elettronica, secondo le modalità di cui all'art. 25 del	
D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014. Inoltre, la fattura dovrà riportare la dicitura	
Prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili e	
riferirsi all'arco temporale di un mese, con l'indicazione del soggetto/soggetti	
beneficiari del voucher sociale, delle prestazioni erogate, l'importo, il numero	
complessivo delle ore effettuate dagli operatori, distinti per qualifica, con	
l'indicazione del costo orario e di quello complessivo.	
Separatamente dalla fattura elettronica dovranno essere inviati in formato cartaceo le	
attestazioni da parte del Soggetto Accreditato e del beneficiario delle prestazioni	
effettivamente rese corredate dalla scheda oraria e della dichiarazione sulla tracciabilità dei	
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.	
- Provvedere al pagamento dell'importo indicato in fattura entro i successivi 30 giorni	
salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di	
4-	

regolarità contributiva (mediante acquisizione del D.U.R.C. da parte del Comune di	
Ribera).	
Il Comune di Ribera, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, non garantisce alcun numero	
minimo di adesioni da parte di questi ultimi.	
Art. 11	
Durata del servizio	
Il presente Patto di Accreditamento ha validità per l'intero anno scolastico 2021/2022, nei	
limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente. l'Ente Accreditato si impegna ad erogare le	
prestazioni al medesimo prezzo indicato nella tabella dei costi del precedente art. 2.	
Il presente Patto può essere risolto nelle seguenti fattispecie:	
- in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti o per utilizzo di personale	
professionalmente non idoneo e qualificato;	
- a seguito di cancellazione dal registro distrettuale di accreditamento.	
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata	
A.R. dal Comune e di mancata rimozione delle stesse, entro i termini prescritti, da parte	
dell'organizzazione accreditata.	
Art. 12	
Rapporto giuridico tra Comune di Ribera e Ditta accreditata	
La Ditta Accreditata dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non	
trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione	
prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.	
Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente patto di accreditamento non potranno in	
alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune di Ribera.	
L'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra la P.A. e i singoli	
operatori impiegati per l'espletamento del servizio.	
16	

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accreditamento.	
Art. 13	
Sicurezza sui luoghi di lavoro	
La ditta ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
e responsabile della corretta applicazione del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i	
Resta a carico della Ditta la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in	
materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,	
quali il documento della valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio,	
completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, Stress lavoro	
correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo interno anti-contagio	
contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV -2 che la ditta	
intende mettere in atto relativamente al servizio oggetto del presente patto.	
A tal fine la ditta dovrà trasmettere:	
Documento di Valutazione dei Rischi, come sopra meglio definito, firmato dal	
Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);	
Protocollo interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da	
SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione	
delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;	
Nominativo del Datore di lavoro;	
Nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione con la relativa lettera	
d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;	
Nominativo del Medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);	
Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e relativo attestato di	
avvenuta formazione;	
Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e	
17	
11	

lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza,	
e relativi attestati di avvenuta formazione;	
Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati	
nel servizio oggetto del presente patto.	
Art. 14	
Trattamento dati personali	
La ditta dovrà garantire l'applicazione del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 recante disposizioni a	
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.	
Art. 15	
Codice antimafia	
Il Soggetto Accreditato dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di	
«comunicazione» e/o «informazione» antimafia e di accettare la presente clausola che	
prevede la risoluzione immediata ed automatica del Patto di Accreditamento ovvero la	
conseguente revoca dell'iscrizione all'Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e	
prestazioni del DSS6, qualora dalle verifiche dovessero emergere una delle condizioni	
ostative previste dal D.Lgs. n.159 del 6/09/2011, così come modificato dalle disposizioni	
integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012 e D.Lgs. n. 153 del 13/10/2014.	
Art. 16	
Spese contrattuali	
Il presente Patto di Accreditamento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
dell'art.6 del D.P.R. n.131/1986. Obbligato al pagamento dell'imposta sarà esclusivamente	
chi ne chiederà la registrazione. Il soggetto accreditato si impegna a versare le spese relative	
ai diritti di segreteria, se ed in quanto dovute, a consuntivo dei servizi resi, sulla base del	
valore complessivo dei voucher assegnati.	
Stante la particolare natura del servizio, il soggetto accreditato in quanto cooperativa sociale	
40	
18	

(ONLUS dichiara di essere / non essere obbligato all'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs n.	
	460/1997.	
	Art. 17	
	Norme transitorie	
I	La sottoscrizione del presente patto di accreditamento non comporta alcun obbligo da parte	
	del Comune di Ribera di affidare servizi, essendo l'erogazione degli stessi subordinata alla	
S	scelta degli utenti.	
	Art.18	
	Controversie	
	In caso di controversia giudiziale tra il Comune di Ribera e Soggetto Accreditato, il Foro	
	competente è quello di Sciacca.	
I	Il presente Patto di Accreditamento redatto in duplice originale di cui una per la comparente	
6	ed una per il Comune di Ribera viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti così come	
S	segue.	
	Per il Comune di Ribera Per la Ditta	
	Il Dirigente del 1° Settore Il Legale Rappresentante	
	19	